

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Comune di Pecetto Torinese
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate del Comune di Pecetto Torinese

Indice

Presentazione	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021.....	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.....	7
3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	7
3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	10
3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.	13
3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.	13
3.2.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.	15
3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.	16
3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.	17
3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento	18
3.2.7 Mondo Acqua S.p.a.	19
3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.	20
3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.	21
Appendice	23

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

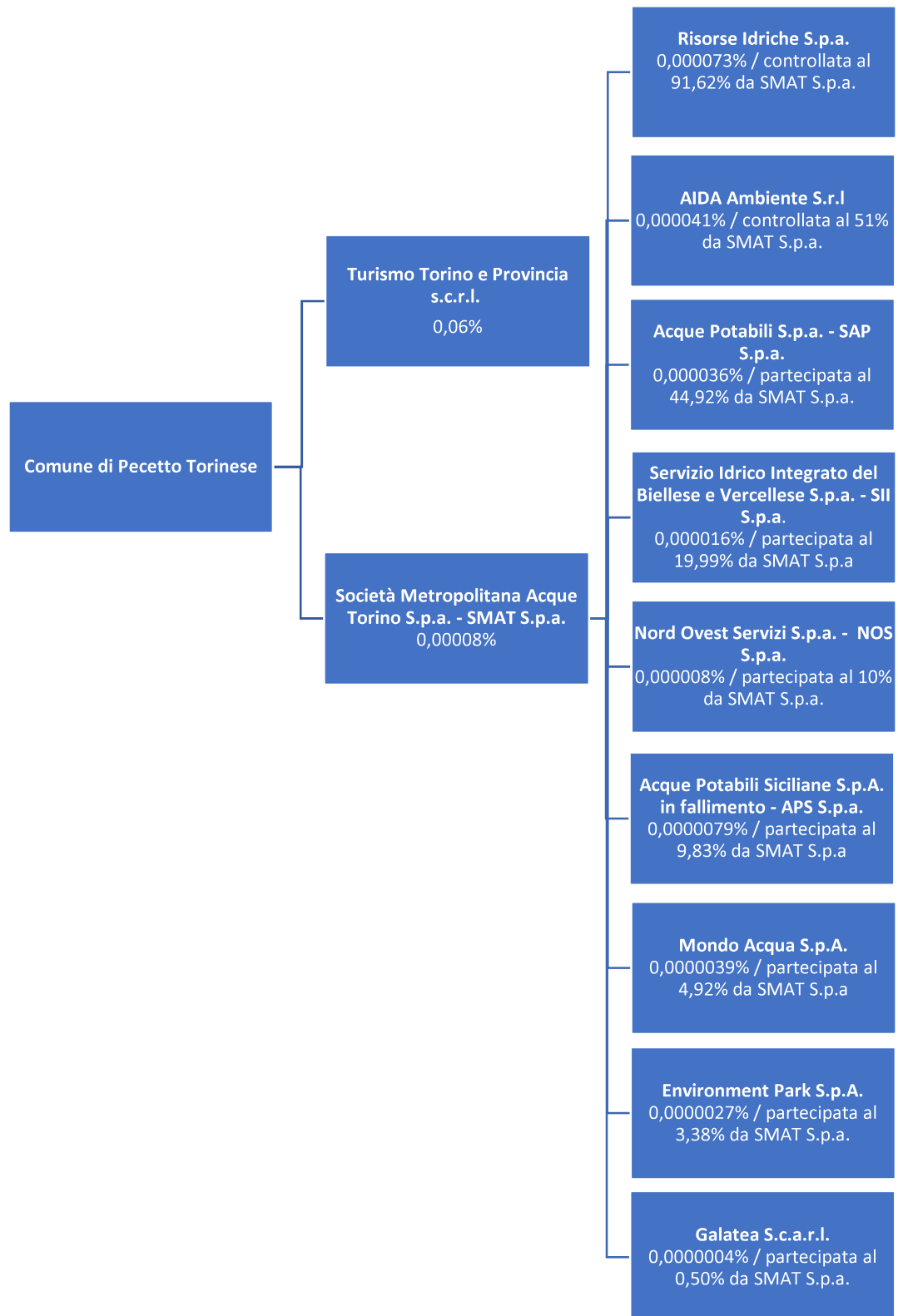
Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto della scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2021 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.

Il Comune di Pecetto Torinese ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2021 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29.12.2021.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società direttamente partecipate su cui non si prevedono interventi di dismissione. In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato per le realtà aventi ad oggetto attività produttive di beni e servizi.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2020



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2021

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Pecetto Torinese con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29.12.2021.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2021	NOTE
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Mantenimento	
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00008%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società Metropolitana Acqua Torino S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2020	NOTE
2.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	*nota in calce	
2.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	*nota in calce	
2.3	Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a.	11100280012	44,92%	*nota in calce	
2.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	*nota in calce	
2.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10%	*nota in calce	
2.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	05599880829	9,83%	*nota in calce	
2.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	*nota in calce	

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2020	NOTE
2.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	*nota in calce	
2.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	*nota in calce	

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.*

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come, al 31 dicembre 2021, con Assemblea Straordinaria del 29.04.2021 la società Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a., partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a., è stata posta in liquidazione volontaria anticipata, con contestuale annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a., stante il numero di azioni possedute (3.429.125 su 7.212.157), ha subito pertanto una variazione dal 44,92% al 47,546%.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,06%. La società, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci attinenti all'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze di TTP S.c.a.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - TTP S.c.a.r.l.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
ATTIVO FISSO	64.025	15.863	10.614	10.989	MEZZI PROPRI	1.393.615	1.394.849	1.397.181	1.399.476
Immobilizzazioni immateriali	17.909	1.347	945	543	Capitale sociale	835.000	835.000	835.000	835.000
Immobilizzazioni materiali	27.265	14.516	9.669	9.005	Riserve	556.279	558.615	559.849	562.181
Immobilizzazioni finanziarie	18.851	-	-	1.441	Utile di esercizio	2.336	1.234	2.332	2.295
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.849.975	3.848.109	3.582.693	3.855.914
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	7.777.367	7.538.646	6.534.011	8.134.272					
Magazzino	33.826	28.089	23.592	69.195					
Liquidità differite	5.611.010	5.226.885	4.448.420	4.037.336	PASSIVITA' CORRENTI	2.597.802	2.311.551	1.564.751	2.889.871
Liquidità immediate	2.132.531	2.283.672	2.061.999	4.027.741					
CAPITALE INVESTITO (CI)	7.841.392	7.554.509	6.544.625	8.145.261	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	7.841.392	7.554.509	6.544.625	8.145.261

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - TTP S.c.a.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.976.328	1.885.728	362.965	1.091.074
Variazione delle rimanenze	5.655	- 358	- 256	729
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	2.762.945	1.860.122	1.890.258	1.903.224
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	4.744.928	3.745.492	2.252.967	2.995.027
Costi esterni operativi	3.236.210	2.995.705	1.618.352	2.671.927

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - TTP S.c.a.r.l.				
	2018	2019	2020	2021
Valore aggiunto	1.508.718	749.787	634.615	323.100
Costi del personale	3.086.334	2.928.595	2.667.975	2.629.175
EBITDA	- 1.577.616	- 2.178.808	- 2.033.360	- 2.306.075
Ammortamenti e accantonamenti	532.368	375.483	220.214	478.238
EBIT CARATTERISTICO	- 2.109.984	- 2.554.291	- 2.253.574	- 2.784.313
Risultato dell'area accessoria	2.221.717	2.538.667	2.257.778	2.822.919
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	3.789	2.072	676	592
EBIT AZIENDALE	115.522	- 13.552	4.880	39.198
Risultato dell'area straordinaria	-	-	-	-
EBIT	115.522	- 13.552	4.880	39.198
Oneri finanziari	16.086	667	675	681
EBT	99.436	- 14.219	4.205	38.517
Imposte sul reddito	97.100	- 15.453	1.873	36.222
RISULTATO NETTO	2.336	1.234	2.332	2.295

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	4,42	3,68	4,82
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	475,23	615,60	740,22
Composizione MT	Db/MT	38%	30%	43%
	Dml/MT	62%	70%	57%
Margine di struttura primario	MP-AFN	1.378.986	1.386.567	1.388.487
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	5.227.095	4.969.260	5.244.401
Grado copertura AFN	MP/AFN	87,93	131,64	127,35
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	330,51	469,18	478,24
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	0,99	0,99	0,99

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	-0,18%	0,07%	0,48%
ROS	EBIT/Ricavi netti	-0,72%	1,34%	3,59%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	24,96%	5,55%	13,40%
Tasso di rotazione circolante	AC/CI	99,79%	99,84%	99,87%
Tasso di rotazione AFN	AFN/CI	0,21%	0,16%	0,13%
ROE	Rn/PN	0,09%	0,17%	0,16%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	0,09%	0,17%	0,16%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,01%	0,01%	0,01%
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	0,10%	0,10%	0,09%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	48,76%	49,34%	51,98%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	-182,94%	-161,14%	-198,77%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	-99,47%	-100,22%	-101,41%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	-108,68%	44,54%	94,04%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	5.227.095	4.969.260	5.244.401
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	5.199.006	4.945.668	5.175.206
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	3,25	4,16	2,79
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	3,26	4,18	2,81
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	- 897.071	- 663.121	- 1.247.263
Durata media crediti vs clienti	((Crediti vs clienti/(1+%IVA))/Ricavi di vendita) * 360	35	61	72
Durata media debiti verso fornitori	((Deb vs forn/(1+%IVA))/costo acquisto beni e servizi)*360	119	151	179
Durata media magazzino prodotti finiti	Rim prodotti finiti/(ricavi di vendita/360)	2,86	14,61	5,11
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	-28,84%	-31,07%	-28,31%

- Valutazioni sull'andamento di TTP S.c.a.r.l. -

Per quanto concerne la struttura patrimoniale si segnala un elevato indebitamento con trend in crescita nell'ultimo esercizio. La struttura delle attività è decisamente elastica mentre dal lato delle passività la società denota una coerente allocazione temporale del debito.

I margini di struttura sono entrambi positivi e pertanto la Società è in grado attraverso i soli mezzi propri di coprire integralmente l'attivo immobilizzato.

La redditività complessiva risulta positiva con trend in miglioramento seppur con valori decisamente bassi, soprattutto per quanto attiene la gestione complessiva. Si specifica che il valore del ROI è fortemente negativo in quanto esso non tiene considerazione della gestione accessoria nella quale confluiscono le principali voci di ricavo della Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l, la quale fa fronte alla propria gestione attraverso la percezione di rimborsi spese di funzionamento e attraverso i contributi ordinari e su progetto ricevuti.

La Società si occupa infatti di promozione turistica del territorio ed i suoi ricavi caratteristici sono composti prevalentemente dalla vendita di materiale pubblicitario e vendita card per l'accesso alle attrazioni locali.

Il profilo della liquidità è interpretabile positivamente, con una sostanziale situazione di equilibrio finanziario. Il CCN finanziario ed il margine di tesoreria si presentano entrambi positivi, evidenziando la capacità della società di far fronte agli impegni di breve termine. Si rileva, inoltre, che l'indice di ritorno liquido dell'attivo è negativo in quanto il calcolo dell'EBITDA non tiene in considerazione l'impatto della gestione accessoria.

3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,00008%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SMAT S.p.a. relativi agli ultimi esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

- Le risultanze di SMAT S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO - SMAT S.p.a.									
Attivo	2018	2019	2020	2021	Passivo	2018	2019	2020	2021
ATTIVO FISSO	820.101.940	875.530.138	915.328.867	935.882.504	MEZZI PROPRI	615.974.778	645.697.947	661.311.032	690.818.881
Immobilizzazioni immateriali	620.601.546	695.737.765	742.567.524	779.350.550	Capitale sociale	345.533.762	345.533.762	345.533.762	345.533.762
Immobilizzazioni materiali	169.161.815	149.127.257	143.015.852	143.509.181	Riserve	218.644.302	260.061.956	292.092.939	311.089.805
Immobilizzazioni finanziarie	30.338.579	30.665.116	29.745.491	13.022.773	Utile di esercizio	51.796.714	40.102.229	23.684.331	34.195.314
					PASSIVITA' CONSOLIDATE	372.260.307	322.346.750	322.063.240	279.532.583
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	385.437.398	301.178.709	275.049.415	305.837.345					
Disponibilità	11.395.055	12.122.573	12.787.649	7.457.316					
Liquidità differite	254.230.893	234.761.958	225.064.276	251.670.854	PASSIVITA' CORRENTI	217.304.253	208.664.150	207.004.010	271.368.385
Liquidità immediate	119.811.450	54.294.178	37.197.490	46.709.175					
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.205.539.338	1.176.708.847	1.190.378.282	1.241.719.849	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	1.205.539.338	1.176.708.847	1.190.378.282	1.241.719.849

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO- SMAT S.p.a.				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	399.422.809	423.939.485	418.360.799	423.529.110
Variazione delle rimanenze			-	-
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	15.479.665	19.013.910	13.684.783	15.571.582
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	414.902.474	442.953.395	432.045.582	439.100.692
Costi esterni operativi	212.593.175	246.718.553	248.986.559	238.833.035
Valore aggiunto	202.309.299	196.234.842	183.059.023	200.267.657
Costi del personale	59.998.633	61.551.383	60.700.787	65.414.922
EBITDA	142.310.666	134.683.459	122.358.236	134.852.735
Ammortamenti e accantonamenti	68.905.639	79.988.948	87.222.524	87.539.130
EBIT CARATTERISTICO	73.405.027	54.694.511	35.135.712	47.313.605
Risultato dell'area accessoria				
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	5.601.346	5.846.184	3.130.314	3.358.792
EBIT AZIENDALE	79.006.373	60.540.695	38.266.026	50.672.397

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO- SMAT S.p.a.				
	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	5.258.196	4.935.773	4.375.578	3.961.193
EBT CORRENTE	73.748.177	55.604.922	33.890.448	46.711.204
Risultato dell'area straordinaria				
EBT	73.748.177	55.604.922	33.890.448	46.711.204
Imposte sul reddito	21.951.463	15.502.693	10.206.117	12.515.890
RISULTATO NETTO	51.796.714	40.102.229	23.684.331	34.195.314

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2021 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in appendice.

PROFILO DI SOLIDITA'					
INDICATORE	FORMULA	2018	2019	2020	2021
Rapporto di indebitamento	MT/MP	0,96	0,82	0,80	0,80
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	0,47	0,34	0,30	0,33
Composizione MT	Db/MT	36,86%	39,30%	39,13%	49,26%
	Dml/MT	63,14%	60,70%	60,87%	50,74%
Margine di struttura primario	MP-AFN	- 204.127.162	- 229.832.191	- 254.017.835	- 245.063.623
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	168.133.145	92.514.559	68.045.405	34.468.960
Grado copertura AFN	MP/AFN	0,75	0,74	0,72	0,74
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	1,21	1,11	1,07	1,04

PROFILO DI REDDITIVITA'					
INDICATORE	FORMULA	2018	2019	2020	2021
ROA	EBIT/CI	6,48%	5,02%	3,25%	4,08%
ROS	EBIT/Ricavi netti	19,78%	14,28%	9,15%	11,96%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,33	0,35	0,36	0,34
ROE	Rn/PN	8,96%	6,51%	3,67%	4,952%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,89%	0,93%	0,83%	0,72%
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	7,64%	5,76%	3,77%	4,77%
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	7,63%	10,69%	8,91%	7,10%
Tasso di incidenza gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	29,77%	27,88%	30,12%	26,79%

PROFILO DI LIQUIDITA'					
INDICATORE	FORMULA	2018	2019	2020	2021
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	168.133.145	92.514.559	68.045.405	34.468.960
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	156.738.090	80.391.986	55.257.756	27.011.644
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	1,72	1,39	1,27	1,10
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	1,77	1,44	1,33	1,13
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	165.224.000	156.707.000	150.320.000	150.091.078
Durata media crediti vs clienti	((Crediti vs clienti/1+1%IVA)/Ricavi di vendita) * 360	177,15	156,66	155,51	155,78
Durata media debiti verso fornitori	((Deb vs forn/1+1%IVA)/costo acquisto beni e servizi)*360	155,17	123,75	124,17	133,44

PROFILO DI LIQUIDITA'					
INDICATORE	FORMULA	2018	2019	2020	2021
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	11,80%	11,45%	10,28%	10,86%

- Valutazioni sull'andamento di SMAT S.p.a. -

La società presenta una soddisfacente solidità patrimoniale ed un grado di copertura degli investimenti con mezzi propri sostanzialmente costante nel tempo (0,74)

La società ancorché faccia ricorso ancora in via prevalente all'indebitamento a m/l termine evidenzia comunque una progressiva tendenza sfavorevole del margine di struttura secondario (+34mio), che considera la copertura dell'attivo fisso anche mediante i mezzi di terzi a medio lungo termine (passività consolidate). Tale indice si è infatti dimezzato rispetto al precedente esercizio (+68mio) e ridotto ad 1/5 rispetto all'esercizio 2018. Tale tendenza è il risultato di un incremento dal 2018 al 2021 degli investimenti in attivo fisso (+115mio) non coperti, pur mantenendo la % del grado di copertura intorno allo 0.74, dall'incremento di mezzi propri (+74mio) ma soprattutto da una progressiva riduzione delle passività a m/l termine (-93mio) nello stesso periodo di osservazione.

Il dato risulta ancora più evidente dall'analisi della composizione dell'indebitamento ove si evince che la società nel corso degli ultimi 4 esercizi ha progressivamente aumentato l'incidenza del rapporto tra debito corrente e consolidato portandolo da un 37% circa del 2018 ad un 49% del 2021.

Gli indici di redditività registrano risultati soddisfacenti, in ripresa rispetto all'esercizio precedente anche se ancora inferiori ai livelli 2018 (36%) che ha rappresentato in tal senso il migliore esercizio nel periodo di osservazione. In particolare, l'EBITDA cresce al 32% circa rispetto al 29% dello scorso esercizio in linea, quindi, con il risultato del 2019 ma ancora 4 punti sotto rispetto al 2018. Allo stesso modo l'EBIT pari al 11% cresce rispetto allo scorso esercizio di circa 2,5 punti percentuali rimanendo ancora al di sotto dei valori degli esercizi pre covid (+13% nel 2019 e +18% nel 2018).

Tale tendenza di risultati la ritroviamo in tutti i principali indici economici quali il Return on Sales (+12%) Return on Equity (5%) e Return on investments (+5%).

Dal punto di vista finanziario. Infine, la società presenta risultati molto soddisfacenti, con tutti i margini positivi. Nel corso dell'esercizio la società ha generato disponibilità finanziarie immediate per circa 9,5 milioni con un rendimento del capitale investito in termini di liquidità circa pari al 10,9% in crescita rispetto al precedente esercizio (10,4%) e quasi in linea con i periodi pre covid (+11.17% nel 2019 e 11,68% nel 2018).

Seppur sempre positivo è da monitorare il margine di tesoreria che rappresenta la capacità dell'attivo corrente (disponibilità liquide e crediti correnti) di far fronte alle passività correnti poiché registra un trend in calo rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, il margine di copertura disponibile (+27mio) si è dimezzato rispetto al precedente esercizio (+55mio) e ridotto a 1/6 rispetto al 2018, primo anno di osservazione.

Anche in questo caso, la principale causa va ricercata nell'incremento più che proporzionale delle passività a breve rispetto a quelle a m/l termine.

3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote. La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 SMAT S.p.a. ha confermato come l'attività sviluppata da Risorse Idriche S.p.a. sia funzionale alla gestione del servizio idrico e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	208.959	163.388	-21,81%
Attivo circolante	4.042.120	4.621.714	14,34%
Ratei e risconti attivi	38.759	38.342	-1,08%
Totale dell'Attivo	4.289.838	4.823.444	12,44%
Patrimonio netto	687.061	697.024	1,45%
Fondi per rischi ed oneri	175.000	175.000	0,00%
TFR	1.087.418	802.161	-26,23%
Debiti	2.339.038	3.147.501	34,56%
Ratei e risconti passivi	1.321	1.758	33,08%
Totale del Passivo	4.289.838	4.823.444	12,44%

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	2.451.414	2.461.776	0,42%
Costi della produzione	2.430.881	2.447.036	0,66%
di cui per acquisto beni	11.519	16.544	43,62%
di cui per servizi	428.145	640.650	49,63%
di cui godimento di beni di terzi	110.966	105.063	-5,32%
di cui per personale	1.819.786	1.573.197	-13,55%
Risultato della gestione operativa	20.533	14.740	-28,21%
Proventi ed oneri finanziari	-763	-200	73,79%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	19.770	14.540	-26,45%
Imposte sul reddito	2.056	4.576	122,57%
Risultato di esercizio	17.714	9.964	-43,75%

3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità

d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in AIDA Ambiente S.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 la capogruppo SMAT S.p.a. ha poi comunicato che, in relazione all'obiettivo di riunificazione del servizio idrico integrato nella stessa, come richiesto dalla L. Galli 36/1994 e articolato nel proprio Piano Industriale 4.0, approvato in data 26.06.2020, è stato definito il trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, di AIDA Ambiente S.r.l., tramite fusione della stessa in SMAT S.p.a., da completarsi entro un anno.

Nelle more della definizione del processo di fusione, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	57.114	51.695	-9,49%
Attivo circolante	1.056.103	1.374.813	30,18%
Ratei e risconti attivi	10.336	4.592	-55,57%
Totale dell'Attivo	1.123.553	1.431.100	27,37%
Patrimonio netto	690.008	715.109	3,64%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	154.752	153.610	-0,74%
Debiti	277.937	561.213	101,92%
Ratei e risconti passivi	856	1.168	36,45%
Totale del Passivo	1.123.553	1.431.100	27,37%

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.394.758	1.941.258	39,18%
Costi della produzione	1.323.439	1.908.153	44,18%
<i>di cui per acquisto beni</i>	118.841	97.216	-18,20%
<i>di cui per servizi</i>	600.472	1.001.550	66,79%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	33.974	33.577	-1,17%
<i>di cui per personale</i>	553.244	754.879	36,45%
Risultato della gestione operativa	71.319	33.105	-53,58%
Proventi ed oneri finanziari	54	52	-3,70%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	71.373	33.157	-53,54%
Imposte sul reddito	17.546	8.057	-54,08%
Risultato di esercizio	53.827	25.100	-53,37%

3.2.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che al 31.12.2020 deteneva il 44,92% delle quote; la quota al 31.12.2021 risulta tuttavia variata e pari al 47,546%. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha preso atto della razionalizzazione di SAP S.p.a., a seguito della messa in liquidazione della stessa nel corso del 2021.

Nel merito, si segnala che in data 10.11.2020 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata Acquedotto Monferrato S.p.a. in SAP S.p.a. con l'obiettivo di razionalizzazione societaria e contenimento dei costi, sia interni che esterni, con particolare riferimento a quelli relativi agli organi sociali. La fusione produce i suoi effetti civilistici a partire dal 13.11.2020 e quelli fiscali e contabili retroattivamente, a partire dal 01.01.2020.

Successivamente alla fusione ed alla cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria la società è stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29.04.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta il 31.05.2021.

Ad oggi non risultano pervenuti aggiornamenti nel merito alle procedure liquidatorie che risultano ancora in corso.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	-
Data di nomina dei liquidatori	29.04.2021
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso – La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, in data 29.04.2021. La relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31.05.2021.
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

Nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

SAP S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attività non correnti	21.142.000	18.488.000	-12,55%
Attività correnti	27.560.000	27.721.000	0,58%
Totale dell'Attivo	48.702.000	46.209.000	-5,12%
Patrimonio netto	17.380.000	17.015.000	-2,10%
Passività non correnti	16.015.000	14.263.000	-10,94%

SAP S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Passività correnti	15.307.000	14.931.000	-2,46%
Totale del Passivo	48.702.000	46.209.000	-5,12%

SAP S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021*	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	894.000		-100,00%
Costi della produzione	3.936.000		-100,00%
di cui per acquisto beni	-		-
di cui per servizi	798.000		-100,00%
di cui godimento di beni di terzi	31.000		-100,00%
di cui per personale	-		-
Risultato della gestione operativa	-3.042.000		100,00%
Proventi ed oneri finanziari	-		-
Rettifiche attività e passività finanziarie	-		-
Risultato prima delle imposte	-3.042.000		100,00%
Imposte sul reddito	-		-
Risultato di esercizio	-3.042.000	-38.000	98,75%

*il conto economico al 31.12.2021 disponibile per la società riporta solamente le voci relative al risultato netto del periodo e del totale utile complessivo

3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in S.I.I. S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

S.I.I. S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	18.880.486	20.844.887	10,40%
Attivo circolante	10.231.500	9.627.900	-5,90%
Ratei e risconti attivi	19.233	26.033	35,36%

S.I.I. S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Totale dell'Attivo	29.131.219	30.498.820	4,69%
Patrimonio netto	5.455.658	5.694.232	4,37%
Fondi per rischi ed oneri	-	138.111	-
TFR	914.487	878.578	-3,93%
Debiti	22.289.829	23.126.312	3,75%
Ratei e risconti passivi	471.245	661.587	40,39%
Totale del Passivo	29.131.219	30.498.820	4,69%

S.I.I. S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	12.025.040	12.347.511	2,68%
Costi della produzione	11.191.492	11.308.765	1,05%
<i>di cui per acquisto beni</i>	391.742	458.913	17,15%
<i>di cui per servizi</i>	4.476.564	4.246.227	-5,15%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	484.517	441.478	-8,88%
<i>di cui per personale</i>	2.285.114	2.427.404	6,23%
Risultato della gestione operativa	833.548	1.038.746	24,62%
Proventi ed oneri finanziari	- 414.531	- 541.329	-30,59%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	419.017	497.417	18,71%
Imposte sul reddito	203.893	258.843	26,95%
Risultato di esercizio	215.124	238.574	10,90%

3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in NOS S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa. Come evidenziato dalla capogruppo, NOS S.p.A. è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni e, stante l'attuale situazione, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016,

propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.a.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

NOS S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	17.106.600	17.106.600	0,00%
Attivo circolante	1.127.572	1.481.324	31,37%
Ratei e risconti attivi	-	-	-
Totale dell'Attivo	18.234.172	18.587.924	1,94%
Patrimonio netto	18.148.073	18.495.864	1,92%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	-	-	-
Debiti	86.099	92.060	6,92%
Ratei e risconti passivi	-	-	-
Totale del Passivo	18.234.172	18.587.924	1,94%

NOS S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	68.423	730	-98,93%
Costi della produzione	76.769	104.356	35,94%
<i>di cui per acquisto beni</i>	-	-	-
<i>di cui per servizi</i>	74.308	74.360	0,07%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	-	-	-
<i>di cui per personale</i>	-	-	-
Risultato della gestione operativa	-8.346	-103.626	-1141,62%
Proventi ed oneri finanziari	560	451.418	80510,36%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	-7.786	347.792	4566,89%
Imposte sul reddito	-	-	-
Risultato di esercizio	-7.786	347.792	4566,89%

3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote.

La società, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso. Si sottolinea che la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a. risulta essere interamente svalutata e che,

conseguentemente all'avvio della Procedura Fallimentare e nomina dei Curatori Fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo a SMAT S.p.a.

Stato di attuazione della procedura concorsuale (fallimento) della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura fallimentare in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di fallimento	-
Data di nomina dei curatori fallimentari	29/10/2013 – Curatore fallimentare 19/04/2012 – Procuratori 30/07/2010 – Liquidatori
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

3.2.7 Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote. La società eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Mondo Acqua S.p.a. senza azioni di razionalizzazione, rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 la capogruppo SMAT S.p.a. ha comunicato che a seguito della costituzione del nuovo gestore unico dell'ATO 4, verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a. nel nuovo soggetto costituito, avviando dunque il processo di cessione/alienazione delle quote detenute da SMAT S.p.a., da completarsi entro un anno.

In assenza del bilancio 2021, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2019:

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2019	31/12/2020	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	6.490.225	6.413.960	-1,18%
Attivo circolante	4.440.547	5.736.793	29,19%
Ratei e risconti attivi	18.543	1.215	-93,45%
Totale dell'Attivo	10.949.315	12.151.968	10,98%
Patrimonio netto	1.728.363	1.935.225	11,97%
Fondi per rischi ed oneri	659.536	826.525	25,32%
TFR	294.142	307.293	4,47%
Debiti	7.491.935	8.109.929	8,25%
Ratei e risconti passivi	775.339	972.996	25,49%

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2019	31/12/2020	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Totale del Passivo	10.949.315	12.151.968	10,98%

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2019	31/12/2020	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	5.033.083	4.728.586	-6,05%
Costi della produzione	4.739.215	4.297.792	-9,31%
di cui per acquisto beni	170.907	161.156	-5,71%
di cui per servizi	1.464.709	1.352.859	-7,64%
di cui godimento di beni di terzi	1.141.513	962.685	-15,67%
di cui per personale	727.993	780.420	7,20%
Risultato della gestione operativa	293.868	430.794	46,59%
Proventi ed oneri finanziari	- 41.266,00	- 28.569,00	30,77%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	252.602	402.225	59,23%
Imposte sul reddito	207.927	195.360	-6,04%
Risultato di esercizio	44.675	206.865	363,04%

3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel corso del 2022 SMAT S.p.a. ha confermato la strumentalità della partecipazione ed il mantenimento della stessa senza processi di razionalizzazione.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

Environment Park S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Attivo immobilizzato	35.334.312	34.134.255	-3,40%
Attivo circolante	6.371.329	6.803.029	6,78%
Ratei e risconti attivi	120.354	88.112	-26,79%
Totale dell'Attivo	41.825.995	41.025.396	-1,91%
Patrimonio netto	16.720.512	16.735.813	0,09%
Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
TFR	837.969	1.033.528	23,34%
Debiti	8.629.709	8.401.524	-2,64%
Ratei e risconti passivi	15.637.805	14.854.531	-5,01%

Environment Park S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Totale del Passivo	41.825.995	41.025.396	-1,91%

Environment Park S.p.a.	31/12/2020	31/12/2021	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	6.177.069	6.651.571	7,68%
Costi della produzione	5.961.065	6.467.783	8,50%
<i>di cui per acquisto beni</i>	40.414	45.822	13,38%
<i>di cui per servizi</i>	2.283.084	2.531.614	10,89%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	9.339	15.997	71,29%
<i>di cui per personale</i>	1.472.933	1.618.005	9,85%
Risultato della gestione operativa	216.004	183.788	-14,91%
Proventi ed oneri finanziari	- 81.720	- 75.761	7,29%
Rettifiche attività e passività finanziarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte	134.284	108.027	-19,55%
Imposte sul reddito	81.446	92.728	13,85%
Risultato di esercizio	52.838	15.299	-71,05%

3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (Tribunale di Torino - Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, ad oggi in corso.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01523550067
Denominazione	Galatea S.c.a.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	-
Data di nomina dei liquidatori	20/10/2017
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

Appendice

IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
	PASSIVITA' CONSOLIDATE
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno

un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazione delle rimanenze	
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	
Costi esterni operativi	
Valore aggiunto	
Costi del personale	
EBITDA	
Ammortamenti e accantonamenti	
EBIT CARATTERISTICO	
Risultato dell'area accessoria	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	
EBIT AZIENDALE	
Oneri finanziari	
EBIT CORRENTE	
Risultato dell'area straordinaria	
EBT	
Imposte sul reddito	
RISULTATO NETTO	

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT corrente misura il reddito operativo al netto del costo dell'indebitamento.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.*

2a correlazione - Capitale investito → Margine operativo netto: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dml/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazione solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Tasso di incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Tasso di incidenza dell'area straordinaria	$\text{Ris.straord.}/\text{EBIT normalizzato}$	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Tasso di incidenza gestione tributaria	$\text{Imposte}/\text{risultato prima delle imposte}$	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	$\text{Attivo corrente} - \text{Passivo Corrente}$	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	$\text{Liquidità immediate} + \text{Liquidità differite} - \text{Passivo corrente}$	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	$\text{Liquidità immediate} + \text{Liquidità differite} / \text{Passivo corrente}$	Se l'indice di disponibilità >1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.
Indice liquidità secondaria	$\text{Attivo corrente}/\text{Passivo corrente}$	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	$\text{Clienti} + \text{Magazzino} - \text{Fornitori}$	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti} / 1 + \% \text{IVA}) / \text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Durata media debiti verso fornitori	$\frac{((\text{Deb vs forn}/1 + \% \text{IVA})/\text{costo acquisto beni e servizi}) * 360}{1}$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Comune di Pecetto Torinese
Razionalizzazione periodica 2022 delle società partecipate al 31.12.2021
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pecetto Torinese, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	2
2. Società partecipate oggetto dell'analisi	3
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica	5
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	5
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	8
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie	9
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	14
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica	17
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato	18
Appendice normativa	20

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (**Funzionalità delle partecipazioni societarie**); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (**Convenienza delle partecipazioni societarie**); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (**Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *"a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *"Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato."*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società *"detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto"*.

Giova altresì richiamare la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *“una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il “loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata”, e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno recentemente evidenziato come l’omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) “costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l’Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell’ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...”.* Nell’ambito dell’analisi condotta sulle partecipate dell’ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

Sempre in relazione all’ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D.lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016.
- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D.lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è più recentemente intervenuta la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che "... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata".

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità". In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 ...". La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi "solo ad una valutazione economica" in quanto è necessario venga fornita "adequata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente".

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg.

dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D.lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D.lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D.lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D.lgs. 175/2016.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- o convenienza economica
- o sostenibilità finanziaria;
- o compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- o efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente

committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: *"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: *"2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ⊖ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG: *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali. Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.*

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che “l’elemento dirimente” per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppiata non è «da ricercare nella distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente svolta”». Piuttosto, l’ente nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi. La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi

tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, intitolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."*

Più recentemente si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come *"il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".*

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di

individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D.lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *“per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp”* è necessario porre in essere *“un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare*

all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio", che deve anche "considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento".

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui

redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016:

"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

Ulteriormente, con il co. 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 è stato introdotto il co. 5-ter che ha previsto l'estensione, a tutto il 2022, della sospensione operata dal co- 5-bis per quelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Nel merito della sospensione contenuta al co. 5-bis dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, ma con assunzioni estensibili per analogia anche al co. 5-ter, si sono espresse alcune Sezioni territoriali della Corte dei Conti. Nel merito, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che *"...Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. ..."*, ritengono che *"... L'“autorizzazione” concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria ... il termine “ricognizione” individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine “ricognizione” solo nell'articolo 24 e non anche*

nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. ... Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."

Tale indirizzo è stato ripreso dalla deliberazione n. 58/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna che ha sottolineato come la sospensione fino al 31/12/2021 *"dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione"* concerne esclusivamente la revisione straordinaria.

Ulteriormente, la Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 94/2021/PAR, ha sottolineato che *"allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*, rimanendo tuttavia riconosciuto il potere di alienazione delle quote.

I principi contenuti nelle suddette delibere si ritengono estensibili, per analogia, anche alla deroga contenuta al co. 5-ter dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della

partecipazione: *“2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.”*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *“La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul “Gruppo ente territoriale”. Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci”* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,*

predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare". Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate l'8 novembre 2022.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle "Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapposibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta: "L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere

dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Comune di Pecetto Torinese ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dall'8 novembre 2022.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. *Ricognizione delle società a partecipazione diretta*
 - 02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*
 - 02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
 - 03.01. ** Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. ** Condizioni art. 20 co. 2*
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
 - 05.01. ***Contenimento costi*
 - 05.02. ***Cessione/Alienazione quote*
 - 05.03. ***Liquidazione*
 - 05.04. ***Fusione/Incorporazione*
 - 05.05. *Riepilogo*

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata*

*** scheda predisposta eventualmente per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La

suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle

province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata

mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono

compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO C

COMUNE DI PECETTO TORINESE

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2021
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi**
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote**
 - 05.03. Liquidazione**
 - 05.04. Fusione/Incorporazione**
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

* scheda predisposta per ogni società

** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE AL
31.12.2021
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICATipologia Ente: **Comune**Denominazione Ente: **PIEMONTE**Codice fiscale dell'Ente: **90002610013**L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 **SI**L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

LORELLA

Cognome:

LONGO

Recapiti:

Indirizzo:

VIA UMBERTO I 3 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)

Telefono:

011/8609218

Fax:

011/8609073

Posta elettronica:

info@pec.comune.pecetto.to.it; info@comune.pecetto.to.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo art. 2359 c.c.	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del dlgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	07401840017	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	29/09/1997	Via Maria Vittoria, 19 - 10123 Torino (TO)	Attiva		0,06%	3,30%	Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca Cod. ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	NO	nessuno	NO		NO	NO
Dir_2	07937540016	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	17/02/2000	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		0,00008%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie Cod. ATECO 35.11.00 - Produzione di energia elettrica Cod. ATECO 35.21.00 - Produzione di gas	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO

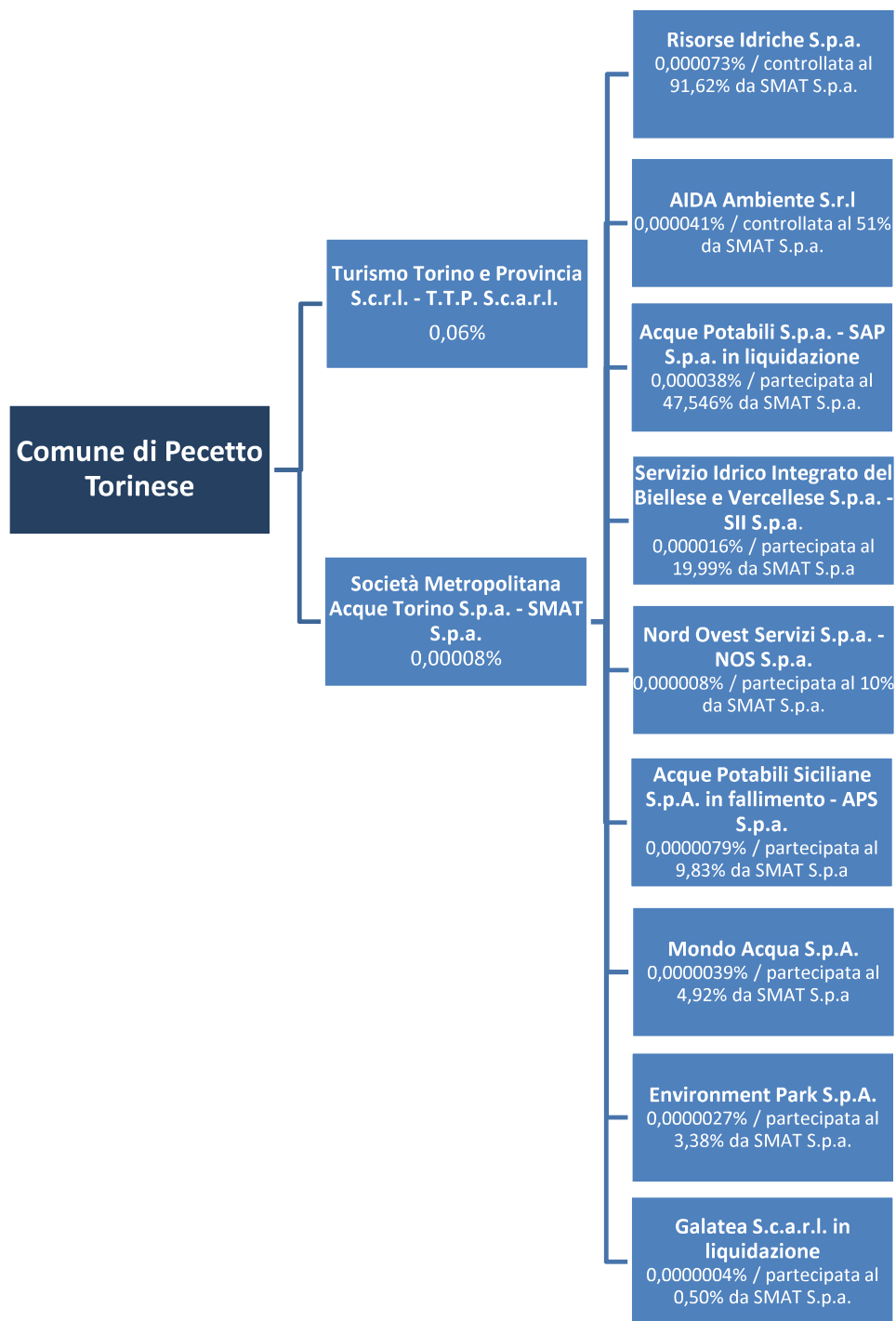
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo art. 2359 c.c.	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (%) (ai sensi del D.lgs. n. 175/2016)
Ind_1	06087720014	Risorse Idriche S.p.a.	01/03/1991	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	91,62%	0,000073%	0,00%	Cod. ATECO 71,12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici Cod. ATECO 71,12,20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concordati	SI	SI	NO
Ind_2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	01/08/2008	Via Collegno, 60 - 10044 Pinerolo (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	51,00%	0,000041%	0,00%	Cod. ATECO 37,00,00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico Cod. ATECO 42,21,00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concordati	SI	SI	NO
Ind_3	11100280012	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	05/03/2014	Corso XI Febbraio, 22 - 10152 Torino (TO)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2021	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	47,546%	0,000038%	n.d.	Cod. ATECO 36,00,00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_4	94005970028	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	22/02/1992	Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli (VC)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	19,99%	0,000016%	0,00%	Cod. ATECO 36,00,00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_5	08448160013	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	24/04/2002	Corso Svizzera, 95 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	10,00%	0,000008%	75,00%	Cod. ATECO 64,20,00 - Attività delle società di partecipazione (Holding)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)	NO	nessuno	NO		NO
Ind_6	05599880029	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	27/02/2007	Via Principe Di Villafranca, 46 - 90141 Palermo (PA)	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria ecc.)	2013	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	9,83%	0,0000079%	n.d.	Cod. ATECO 36,00,00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37,00,00 - Gestione delle reti fognarie	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_7	02778560041	Mondo Acqua S.p.a.	29/08/2000	Via Venezia, 6/B - 12084 Mondovì (CN)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	4,92%	0,0000039%	n.d.	Cod. ATECO 36,00,00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 41,00,00 - Costruzione di edifici	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_8	07154400019	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	10/06/1996	Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	3,38%	0,0000027%	11,27%	Cod. ATECO 72,19,09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	NO	nessuno	NO		NO
Ind_9	01523550067	Galatea S.r.l.	06/02/1992	Via Spalto Marengo, 93 - 15100 Alessandria (AL)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	0,50%	0,0000004%	n.d.	Cod. ATECO 70,2 - Attività di consulenza gestionale	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	NO	nessuno	NO		NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall'art.13 della LR 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci occupandosi dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata:

Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	69,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Collegio sindacale

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	2.629.175,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	32.454,00
Compensi incarico di revisione legale	

*comprensivo dell'attività di revisione legale

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	2.295,00
2020	2.332,00
2019	1.234,00
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00
2014	897,00
2013	668,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2021	2.994.298,00
2020	2.253.223,00
2019	3.745.850,00
2018	4.739.273,00
2017	4.664.459,00
2016	3.835.525,00
2015	4.103.910,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	2.997.790,33

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

☐

☐

☐

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

☐

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

☐

☐

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☒
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☒ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	988
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	2
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	65.414.922,00
Compensi amministratori	253.929,00
Compensi componenti organo di controllo	98.800,00
Compensi incarico di revisione legale	66.000,00

Importi in euro		
Risultato d'esercizio	Risultato netto del Conto Economico di esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo d'esercizio
2021	34.195.314,00	33.988.280,00
2020	23.684.331,00	23.194.685,00
2019	40.102.229,00	39.540.366,00
2018	51.796.714,00	52.352.841,00
2017	60.427.907,00	60.390.653,00
2016	61.548.845,00	60.938.868,00
2015	55.495.249,00	56.377.535,00
2014	42.752.766,00	
2013	42.825.467,00	

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2021	342.945.457,00	4.348.963,00
2020	327.920.051,00	3.938.409,00
2019	335.272.542,00	3.858.137,00
2018	339.883.131,00	2.776.214,00
2017	340.763.674,00	3.431.667,00
2016	344.807.769,00	2.873.840,00
2015	331.920.281,00	518.288,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	335.379.350,00	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_1
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato (servizio di interesse generale), occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto, in conferimento da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_1

Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	21,00	
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	4	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro	
Costo del personale	1.573.197,00
Compensi amministratori	35.477,00
Compensi componenti organo di controllo	19.552,00
Compensi incarico di revisione legale	10.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	9.964,00
2020	17.714,00
2019	3.493,00
2018	34.458,00
2017	4.713,00
2016	32.503,00
2015	11.749,00
2014	23.816,00
2013	131.834,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2021	2.461.776,00 0,00
2020	2.451.245,00 169,00
2019	2.487.615,00 1.136,00
2018	3.117.357,00 0,00
2017	2.417.292,00 23.831,00
2016	2.552.916,00 0,00
2015	2.611.860,00 0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	2.466.878,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Inoltre l'attività della partecipata riguarda anche progettazione e direzione lavori delle opere finanziate dal PNRR e vincolate da tempi di attuazione molto condizionanti.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_2
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza, affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del Sistema Idrico Integrato, e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_2

Denominazione società partecipata:

AIDA Ambiente S.r.l.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	9,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	754.879,00
Compensi amministratori	27.072,00
Compensi componenti organo di controllo	6.559,00
Compensi incarico di revisione legale	10.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	25.100,00
2020	53.827,00
2019	115.815,00
2018	173.097,00
2017	117.704,00
2016	397.350,00
2015	389.797,00
2014	312.909,00
2013	238.838,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2021	1.941.258,00
2020	1.393.363,00
2019	1.456.351,00
2018	1.548.864,00
2017	1.373.553,00
2016	1.851.216,00
2015	1.890.269,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	1.596.990,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Fusione per incorporazione

La società Aida Ambiente S.r.l., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e svolge una parte del servizio idrico integrato in accordo con l'organizzazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, avendo ad oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato, gestito dalla società controllante, e la gestione dei rifiuti liquidi; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. Tuttavia, ancorché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, in attuazione del Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/6/2020, e con l'obiettivo della riunificazione del servizio idrico, come richiesto dalla L. Galli 36/1994, è stato definito il trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da Aida Ambiente S.r.l. a SMAT S.p.a. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione della procedura.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_3
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definiva obiettivi strategici e svolgeva consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società aveva altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. L'assemblea straordinaria dei soci del 29/04/2021, a seguito della cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_3

Denominazione società partecipata: Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	2
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

numero di liquidatori nominati a seguito della messa in liquidazione della società, come rilevabile da pag. 139 del bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2021 reperito dal Registro delle imprese

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	40.000,00
Compensi componenti organo di controllo	25.000,00
Compensi incarico di revisione legale	14.000,00

*periodo dall'01.06.2021 al 31.12.2021

Importi in euro		
Risultato d'esercizio (g)	Risultato netto del conto economico d'esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo dell'esercizio
2021	-38.000,00	-38.000,00
2020	-3.042.000,00	-3.042.000,00
2019	-709.000,00	-709.000,00
2018	-10.708.000,00	-10.708.000,00
2017	-3.868.000,00	-3.863.000,00
2016	-7.236.000,00	-7.232.000,00
2015	-5.633.000,00	-5.512.000,00
2014	-5.734.820,00	-6.093.551,00
2013	-4.820.245,00	-4.736.576,00

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2021	886.000,00	0,00
2020	894.000,00	0,00
2019	168.000,00	0,00
2018	285.000,00	0,00
2017	1.391.000,00	0,00
2016	405.000,00	0,00
2015	865.000,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	649.333,33	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
La società SAP S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2021 che ne ha decretato lo scioglimento anticipato volontario ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile. Ad oggi le procedure di liquidazione di SAP S.p.a. risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_4
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_4

Denominazione società partecipata: Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti		47,00	È altresì presente un Direttore Generale, Segretario
Numero amministratori		5	
di cui nominati dall'Ente			
Numero componenti organo di controllo		5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente			
Incarico di revisione legale		è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro		
RISULTATO D'ESERCIZIO		
2021	238.574,00	
2020	215.124,00	
2019	197.245,00	
2018	669.899,00	
2017	1.043.147,00	
2016	308.888,00	
2015	324.008,00	
2014	244.593,00	
2013	48.271,00	

Costo del personale		2.427.404,00	di cui € 10.474 per altri servizi diversi dalla revisione contabile
Compensi amministratori		33.000,00	
Compensi componenti organo di controllo		21.507,00	
Compensi incarico di revisione legale		24.094,00	

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2021	12.067.373,00	0,00
2020	11.693.186,00	0,00
2019	11.819.963,00	0,00
2018	12.240.789,00	0,00
2017	12.598.023,00	0,00
2016	11.908.365,00	0,00
2015	11.920.682,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	11.860.174,00	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_5
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☒
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Asti Servizi Pubblici S.p.A. è una multiutility a controllo pubblico che gestisce servizi pubblici a rete (servizio idrico integrato) e servizi pubblici locali (igiene urbana, trasporto, servizi cimiteriali) prevalentemente a favore della città di Asti.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☐
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_5
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	7.000,00
Compensi incarico di revisione legale	6.093,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	347.792,00
2020	-7.786,00
2019	346.122,00
2018	692.865,00
2017	542.812,00
2016	387.393,00
2015	212.390,00
2014	207.523,00
2013	77.528,00

Importi in euro			
FATTURATO*	Attività di Holding	Attività produttive di beni e servizi	contributi in conto esercizio
	(al netto dei contributi in conto esercizio)		
2021	452.148,00	730,00	0,00
2020	68.983,00	68.423,00	0,00
2019	499.265,00	118.386,00	0,00
2018	847.435,00	112.000,00	0,00
2017	682.440,00	119.867,00	0,00
2016	483.096,00	75.000,00	0,00
2015	295.845,00	62.500,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	340.132,00	62.513,00	

*stante l'oggetto sociale e l'effettiva attività svolta si da conto di entrambe le dimensioni di fatturato riconducibili alla partecipata

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☒

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d). E' altresì utile evidenziare come, pur in numerosità superiore ai dipendenti, l'organo amministrativo non rappresenta un costo in quanto per lo stesso non è previsto compenso.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del TUSP sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_6
Denominazione società partecipata:	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_6

Denominazione società partecipata:

Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti		*n.d.
Numero amministratori	3	Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante dell'impresa; è altresì presente un curatore fallimentare e due procuratori
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	0	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale		*n.d.

Importi in euro	
Costo del personale	*n.d.
Compensi amministratori	*n.d.
Compensi componenti organo di controllo	
Compensi incarico di revisione legale	*n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
2014	*n.d.
2013	*n.d.

. *ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
FATTURATO MEDIO 2019-2021	#DIV/0!

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☒
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Procedura fallimentare

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013. Ad oggi le procedure risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_7
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☒
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese (ATO 4), tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_7

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	14,00	*dato al 29.05.2022
Numero amministratori	7	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	*dato al 31.12.2020

Importi in euro	
Costo del personale	*n.d.
Compensi amministratori	*n.d.
Compensi componenti organo di controllo	*n.d.
Compensi incarico di revisione legale	*n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	*n.d.
2020	206,865,00
2019	44,675,00
2018	-44,716,00
2017	37,943,00
2016	197,351,00
2015	14,512,00
2014	220,468,00
2013	64,633,00

*ultimo bilancio disponibile al 31.12.2020

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2021	*n.d.
2020	4,678,892,00
2019	4,961,448,00
2018	4,909,371,00
2017	5,032,831,00
2016	4,550,278,00
2015	4,866,394,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	4.820.170,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

☐

☐

☐

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

☐

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

☐

☐

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In assenza del bilancio 2021 non è possibile verificare pienamente le condizioni ex co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, che tuttavia, considerando anche le annualità pregresse, non sembrerebbero ragionevolmente verificarsi.

Azioni da intraprendere:

Cessione/Alienazione quote
A seguito di costituzione del gestore unico dell'ATO 4 verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_8
Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_8

Denominazione società partecipata:

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	26,63
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	1.618.005,00
Compensi amministratori	70.890,00
Compensi componenti organo di controllo	21.840,00
Compensi incarico di revisione legale	14.180,00

di cui € 5.000 per altri servizi diversi dalla revisione contabile

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	15.299,00
2020	52.838,00
2019	64.745,00
2018	117.047,00
2017	65.476,00
2016	-199.719,00
2015	35.355,00
2014	-307.323,00
2013	-473.047,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2021	5.444.443,00
2020	6.428.359,00
2019	4.311.176,00
2018	6.583.043,00
2017	4.610.900,00
2016	5.441.965,00
2015	5.319.556,00
FATTURATO MEDIO 2019-2021	5.394.659,33

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_9
Denominazione società partecipata:	Galatea S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_9

Denominazione società partecipata: Galatea S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti		*n.d.
Numero amministratori	1	Trattasi di Liquidatore
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	0	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale		*n.d.

Importi in euro	
Costo del personale	*n.d.
Compensi amministratori	*n.d.
Compensi componenti organo di controllo	
Compensi incarico di revisione legale	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
2014	*n.d.
2013	*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
FATTURATO MEDIO 2019-2021	#DIV/0!

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

☐

☐

☐

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☒

☐

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

☐

☐

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
Il Tribunale di Torino, con Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017, ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 3 cod. civ. per la società Galatea S.c.a.r.l., rientrante nel gruppo SMAT e ne ha dichiarato lo scioglimento, con conseguente messa in liquidazione. Ad oggi le procedure di liquidazione risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	Diretta	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	0,06%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di tali condizioni, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante
Dir_2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00008%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di tali condizioni, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante
Ind_1	Risorse Idriche S.p.a.	Indiretta	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	0,000073%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.
Ind_4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000016%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.
Ind_5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	Indiretta	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)	0,000008%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società NOS S.p.a. emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d). E' altresì utile evidenziare come, pur in numerosità superiore ai dipendenti, l'organo amministrativo non rappresenti un costo in quanto per lo stesso non è previsto compenso. La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del TUSP sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.
Ind_8	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a.	Indiretta	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	0,0000027%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, anche rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità della partecipazione indiretta e svolgerà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_7

Quota di partecipazione detenuta: 0,0000039%

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a.

**Quota di partecipazione da
cedere/alienare:** 0,0000039%

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: gestione del servizio idrico integrato

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

E' stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT S.p.a. detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Applicazione Legge Galli n. 36/1994 sul Gestore unico d'Ambito

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Secondo le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto di Mondo Acqua S.p.A.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

un anno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non si ravvisano risparmi significativi, in relazione alla quota di partecipazione detenuta da SMAT

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_2

Quota di partecipazione detenuta: 0,000041%

Denominazione società partecipata: AIDA Ambiente S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Selezionare le motivazioni della scelta:

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., come richiesto dalla Legge Galli n. 36/1994

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

riunificazione del servizio in SMAT S.p.a. e trasferimento del relativo ramo d'azienda, comprensivo di asset e personale, da far transitare con le tutele previste dall'art. 2112 del Codice Civile ai sensi dell'articolo 173 del D.Lgs. 152/06

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

un anno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

compensi di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza, stimabili in euro 47.500 annui

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Cessione/Alienazione quote	Ind_7	Mondo Acqua S.p.a.	0,0000039%	un anno	NO	La società capogruppo, SMAT S.p.a., non ravvisa risparmi significativi in relazione all'esiguità della quota detenuta; di conseguenza, anche il Comune di Pecetto Torinese non si attende risparmi significativi dall'operazione di cessione delle quote
Liquidazione	Ind_3	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	0,000038%	Società in corso di liquidazione	NO	La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, il 29/04/2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31/05/2021.
	Ind_6	Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a.	0,0000079%	Società attualmente oggetto di procedura fallimentare	NO	Sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013
	Ind_9	Galatea S.c.a.r.l.	0,0000004%	Società in corso di liquidazione	NO	Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino
Fusione/Incorporazione	Ind_2	AIDA Ambiente S.r.l.	0,000041%	un anno	NO	La società capogruppo, SMAT S.p.a., ravvisa risparmi in relazione ai compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, della società di revisione e dell'organismo di Vigilanza, stimati nell'importo di € 47.500 annui. In considerazione dell'esiguità della quota detenuta dal Comune di Pecetto Torinese nella società tramite, SMAT S.p.a., non si ravvisano per l'ente risparmi significativi

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)